



Roma, 18 APR 2002

Ministero
delle Attività Produttive
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato elettrico

Prot. N.º 206853 Allegati 1
Risposta al Foglio N.º
del

AI MINISTERO DELL'AMBIENTE e DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio IAR
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 **ROMA**

AI MINISTERO DELLA SALUTE
Dir. gen. Prevenzione
Ufficio VIII
Via Sierra Nevada, 60
00144 **ROMA**

Alla REGIONE AUTONOMA della
SARDEGNA
Assessorato Difesa Ambiente
Via G. Biasi, 7
09131 **CAGLIARI**

e p.c.
Al Comune di
09010 **PORTOSCUSO**

All'Agenzia delle Dogane
UTF
Viale Trieste, 159/3
09131 **CAGLIARI**

Al G.R.T.N. S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski, 92
00197 **ROMA**

All'ENEL Produzione S.p.A.
Viale Regina Margherita, 125
00198 **ROMA**

ENEL PRODUZIONE S.p.A.		
Amministratore Delegato Antonino Craparotta		
	AZ	CO
Acquarulo		
Albertazzi		
Ballerani		
Borrelli		
Del Bravo		
Fontecedro		X
Gabrielli		
Inesi	X	
Milano		
Starace		
Vaccari		

Oggetto: -ENEL PRODUZIONE S.p.A. - Aggiornamento del progetto di cui al
D.M. n. 107/2000 del 5 luglio 2000.

Si fa riferimento alla recente lettera, di cui si trasmette copia alle
Amministrazioni in indirizzo, con la quale l'ENEL Produzione S.p.A. fa presente
l'intenzione di voler aggiornare il progetto inerente l'installazione nella propria
centrale "Sulcis" di una sezione termoelettrica a letto fluido, una caldaia più avanzata
dal punto di vista tecnologico che permetterebbe, sulla base di una variata
potenzialità ed un maggior rendimento, di passare dalla potenza di 200 MW,
inizialmente prevista, ad una potenza di 320 MW.


Si prega di trasmettere nei giorni 15/04/2002 al numero di telefono 06/49800000, il foglio di risposta
 al N.º di Prot. n. 206853 del 18/04/2002, in cui si risponde.


A seguito del predetto incremento della potenza elettrica non si determinerebbe, da un lato, alcuna modificazione dei limiti attualmente imposti come concentrazione di inquinanti, a livello del realizzando impianto, e come flusso di massa a livello dell'intero polo energetico di Portoscuso; nel contempo si apporterebbe un sostanziale contributo ai fini di un maggior livello di sicurezza del sistema elettrico sardo e di una ulteriore opportunità di utilizzo del carbone locale.

Al riguardo si invita la società ENEL Produzione a predisporre un'adeguata documentazione illustrante la modifica proposta e a trasmetterla a questo Ministero ed alle altre Amministrazioni in indirizzo, dalle quali l'Ufficio scrivente rimane in attesa di un avviso al riguardo.

Per completezza di informazione si invita la stessa ENEL Produzione a trasmettere copia della predetta documentazione anche al Comune di Portoscuso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO





N°55/04/2004 MD

*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1994, come modificato ed integrato dal D.P.R. 22 luglio 1996, recante norme per l'attuazione del disinquinamento del territorio Sulcis-Inglesiente.

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Handwritten signature and initials.

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2002, recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTI il decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n. 83, e il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290, con i quali è stata prorogata, modificata ed integrata la citata legge 9 aprile 2002, n. 55;

VISTO il decreto 5 luglio 2000, n. 107/2000, con il quale l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. è stata autorizzata, a parziale modifica di altre disposizioni autorizzative, alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a letto fluido "circolante atmosferico" da 200 MWe netti circa, denominata sezione n. 2, da realizzare nell'area di pertinenza dell'esistente centrale termoelettrica "Sulcis" sita territorio del Comune di Portoscuso (CA);

VISTA l'istanza del 20 marzo 2002, documentata ed integrata il successivo 24 giugno, con la quale l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. ha chiesto per la propria centrale "Sulcis" l'autorizzazione ad aggiornare il progetto autorizzato con il citato D.M. 5 luglio 2000, prevedendo la realizzazione di una sezione a letto fluido "circolante atmosferico" della potenza netta di circa 340 MW anziché della potenza netta di circa 200 MW, come inizialmente previsto;

ATTESO che a seguito della riunione tenutasi il 7 marzo 2003 con le Amministrazioni interessate, l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. ha prodotto ulteriore documentazione tra la quale, in particolare, il piano di gestione del nuovo impianto e la relativa analisi in termini di effetti ambientali, come specificamente richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio con nota n. 7678/VIA/2003 del 2 luglio 2003;

VISTO l'addendum al progetto in data 21 ottobre 2003, con il quale l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. propone la produzione di energia elettrica dalla predetta sezione n. 2, anche tramite l'utilizzo di biomasse di cui all'Allegato III al citato D.P.C.M. 8 marzo 2002;

VISTI i resoconti verbali delle Conferenze di servizi, tenutesi in data 23 ottobre 2003 e 11 febbraio 2004, nelle quali sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

VISTO, in particolare, il resoconto verbale della Conferenza di servizi dell'11 febbraio 2004, nel corso della quale le Amministrazioni intervenute hanno assunto determinazioni favorevoli in merito alla iniziativa salvo il Comune di Portoscuso, il cui rappresentante si è riservato di formalizzare il parere favorevole all'iniziativa;

CONSIDERATO che il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi unitamente alla nota del Comune di Portoscuso n. 1354/04 del 12 febbraio 2004 sono stati trasmessi a tutte le Amministrazioni interessate per via fax;

CONSIDERATO, altresì, che alla nota n. 252137 del 19 aprile 2004, con la quale è stata effettuata la trasmissione degli atti sopra richiamati nonché sono state avanzate delle osservazioni a quanto formulato dal Comune di Portoscuso, non è seguita ad oggi, e quindi ben oltre il termine previsto dalla legislazione vigente, alcuna osservazione;

CONSIDERATO, quindi, favorevolmente concluso il procedimento amministrativo in parola;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

Art. 1

A parziale modifica delle disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 2000, n. 107/2000, citato nelle premesse, la società ENEL PRODUZIONE S.p.A. (codice fiscale n.05617841001), Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, è autorizzata, dell'art. 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n. 55, alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a letto fluido "circolante atmosferico" da 340 MWe netti circa, utilizzando anche biomasse di cui all'Allegato III del D.P.C.M. 8 marzo 2002 citato nelle premesse, da realizzare

nell'area di pertinenza dell'esistente centrale termoelettrica "Sulcis" sita territorio del Comune di Portoscuso (CA).

L'ENEL PRODUZIONE S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisorie che si rendessero necessarie per l'attuazione del suddetto progetto.

Art.2

L'esercente deve rispettare le indicazioni e prescrizioni di seguito formulate:

- per quanto applicabili sono da rispettare tutte le prescrizioni fissate con il D.M. 5 luglio 2000, n. 107/2000, citato nelle premesse, tenuto conto, in particolare, che a seguito della combustione delle biomasse sono da rispettare, con riferimento alla quota di potenza termica immessa con detto combustibile, i valori limite di emissione di cui all'Allegato III del D.P.C.M. 8 marzo 2002, parimenti citato nelle premesse;
- utilizzare olio combustibile STZ, con un tenore di zolfo in peso non oltre lo 0,5%, per l'alimentazione della centrale di Portoscuso;
- adeguare la rete di monitoraggio della qualità dell'aria relativa al polo energetico "Sulcis", conformemente alle indicazioni del D.M. n. 60 del 2000;
- all'atto dell'esercizio commerciale della sezione n. 2 Sulcis devono essere messi in riserva "fredda" entrambi i gruppi da 160 MW della centrale di Portoscuso. Il relativo esercizio è consentito solo per evenienze straordinarie, riguardanti anche il territorio di Portoscuso;
- esercire, di norma, le quattro sezioni del polo energetico "Sulcis" (2x160 MW, 240MW e 340 MW) singolarmente e, simultaneamente, solo a coppie. L'esercizio, in deroga, di un eventuale terzo gruppo sarà consentito solo per problemi di regolazione sulla rete di trasmissione, riguardanti anche il territorio di Portoscuso, su segnalazione del GRTN, e non per esigenze di fabbisogno
- garantire, entro 30 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, la trasmissione dei dati rilevati dagli analizzatori installati nei camini dei

propri impianti al Comune di Portoscuso ed agli altri Enti interessati,
secondo un protocollo da concordare

Art.3

L'impianto, di cui all'art. 1, dovrà entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il 1° gennaio 2006, dandone preventiva comunicazione ai Ministeri delle Attività produttive, dell'Ambiente e della tutela del territorio, e della Salute nonché alla Regione autonoma della Sardegna, alla Provincia di Cagliari e al Comune di Portoscuso. Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero delle Attività produttive - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del DPR 203/88.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa ai Dicasteri dell'Ambiente e della tutela del territorio e della Salute nonché alla Regione autonoma della Sardegna, alla Provincia di Cagliari e al Comune di Portoscuso.

Avverso la presente autorizzazione, notificata anche ai soggetti individuati ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data del presente decreto.

Roma, li 10 GIU. 2004

IL DIRETTORE GENERALE

prof. Sergio Garribba

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. S. fogli,

è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, ... L. O. G. I. M. 2004 IL FUSIONARIO

[Handwritten signature]



RAC. AC-EM.
RACCOMANDATA A MATTO

Vedi copie
contenute 7
MOD. 25 P

MOD. 11ARIO
C.A. - 22



Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato

D.G.F.E.I.B.
Div. IV

Prot. N. 601353 Allegati 1

Roma, 23 LUG. 1990 19
REL
DCO
Al 1' ENEL
Via G.B. Martini n. 3 DPT
00198 ROMA

Risposta al Foglio N. 7
del

Oggetto: Centrale termoelettrica di Sulcis (CA) -
interventi di adeguamento ambientale.

Ente Nazionale Energia Elettrica - ENEL		DIREZIONE PRODUZIONE E TRASMISSIONE	
Sede di CAGLIARI		Visto	
PT	STT		
S.IDROEL.	SMP		
SOIC	UCA		
SRC	COMPART.		

Racc. ENEL DIREZIONE GENERALE
Prot. n. 2474 del 10 SET. 1990

052552 24.LUG.90
PROTOCOLLO GENERALE
CORRISPONDENZA IN ARRIVO

e p.c.:

- Al MINISTERO DELL'AMBIENTE
00187 ROMA
- Al MINISTERO DELLA SANITA'
00144 ROMA
- Al MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI
00186 ROMA
- Al MINISTERO DELLA MARINA
MERCANTILE
00144 ROMA
- Al MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
00161 ROMA
- Al MINISTERO DEI TRASPORTI
00161 ROMA
- Alla REGIONE SARDEGNA
09100 CAGLIARI
- Al COMUNE di
09010 PORTO SCUSO (CA)

ENEL - DPT	az	co	DC
VDT	X		
VDI			
VDTS			
VDME			
VDAQ			V DV
ASE			
UAN			
URI			
N. 5128			
del 25.7.90			

Se i progettisti, per ogni lettera, non sono soddisfatti, indicano nella risposta il N. di protocollo. La Direzione a cui si risponde.

ISTITUTO POLIGRAFICO E LITOGRAFICO DELLO STATO - 8

	DPT		
	VDT		
X	SET	X	
	STE	X	
	SGC	X	
	SCRI	X	
	Ing. Massa		
	Segreteria	CA	X
N. 96-7-90			

Si trasmette, in allegato, copia del decreto
20 luglio 1990 con il quale codesto Ente è stato auto-
rizzato ad eseguire le opere per l'adeguamento ambien-
tale della centrale termoelettrica di Sulcis (CA).

	DPT		
	SET		
	UAM	X	X
	SCR		
	SCE		X
	SPM		
N. 30-7-90			

DIRETTORE DELLA DIVISIONE

A. Ruffini

20 LUG 90

MODULARIO
ICA 40

Mod. 26 A



*Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

VISTO l'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e in particolare gli artt. 12, 13 e 14;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, sulla regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO l'accordo procedimentale 24 giugno 1989 in ordine alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche, pubblicato nella G.U. 12 luglio 1989, n. 161;

VISTO il proprio decreto 6 ottobre 1982 con il quale l'ENEL è stato autorizzato a costruire ed esercire nell'area della centrale Sulcis, sita nel territorio del Comune di Portoscuso, provincia di Cagliari, una sezione termoelettrica della potenza di 240 MW in aggiunta alle preesistenti sei sezioni;

VISTA l'istanza del 25 maggio 1989 e successive integrazioni del 20 ottobre 1989, 7 marzo e 11 aprile 1990, con la quale l'ENEL ha chiesto l'autorizzazione al risanamento ambientale delle tre sezioni termoelettriche da 240 MW installate presso la centrale suddetta mediante la costruzione di impianti per il contenimento delle emissioni inquinanti, nelle aree indicate nella planimetria n. SU001;

SENTITA la Commissione prevista dall'art. 13 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27.12.1988 sopra citato;

VISTI i pareri espressi dalle Amministrazioni indicate dalla predetta Commissione, cioè dai Ministeri per i Beni Culturali e Ambientali, dei Lavori Pubblici, della Marina Mercantile e dei Trasporti, rispettivamente con nota del 26 gennaio, 9 aprile, 13 luglio e 20 aprile 1990;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità nonché dalla Regione Sardegna, nel rispetto della procedura prevista dal citato accordo 24.6.1989;



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. A. BUGGIERO

A. Buggiero

./.

D E C R E T A

Art. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è autorizzato, ai sensi dell'art. 13 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, a costruire ed esercire gli impianti per il risanamento ambientale delle tre sezioni da 240 MW ciascuna della centrale Sulcis, ubicata nel territorio del Comune di Portoscuso, provincia di Cagliari, descritti nella documentazione allegata alle istanze citate in premessa.

Le aree occorrenti per la realizzazione delle opere suddette sono indicate nell'allegata planimetria generale n. SUOOI che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

L'esercente deve presentare ai Ministeri dell'Industria, Commercio e Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità, entro un mese dalla data della presente autorizzazione, un piano di risanamento del polo energetico costituito dalle centrali termoelettriche di Portoscuso e Sulcis, quest'ultima comprendente anche le sezioni denominate "Portovesme".

In detto piano dovranno essere previste misure per conseguire un abbattimento globale delle emissioni di ossidi di azoto non inferiore al 50% dei valori dichiarati. Tale abbattimento dovrà essere conseguito entro 54 mesi dalla data di approvazione del piano medesimo.

Inoltre l'esercente dovrà presentare al gruppo di lavoro di cui all'art. 2 dell'accordo procedimentale 24 giugno 1989 citato in premessa, entro 18 mesi dalla data della presente autorizzazione, una proposta relativa alle sezioni da 240 MW della centrale Sulcis, volta a conseguire un'ulteriore riduzione della emissione di ossidi di azoto sino a raggiungere una concentrazione non superiore a 200 mg/Nm³

I lavori di realizzazione delle opere per il risanamento delle sezioni da 240 MW della centrale del Sulcis saranno sospesi qualora il piano di risanamento dell'intero polo energetico fosse ritenuto non idoneo al conseguimento degli obiettivi di riduzione della emissioni sopra indicati.



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. A. RUGGIERO

A. Ruggiero

./.

Art. 3

L'esercente è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni relative alle sezioni della potenza di 240 MW ciascuna:

- 1) Per ogni sezione termoelettrica devono essere rispettati, una volta eseguiti gli interventi di risanamento, i seguenti limiti di emissione:

SO₂ ≤ 400 mg/Nm³

NOx ≤ 650 mg/Nm³

Polveri ≤ 50 mg/Nm³

calcolati come media mensile.

Il rispetto dei limiti è indipendente dal tipo di combustibile utilizzato.

I valori limite fissati sono riferiti a gas normalizzati secchi con percentuale di O₂ pari al 6% per carbone ed al 3% per olio combustibile.

- 2) Nel periodo transitorio intercorrente tra la data della presente autorizzazione e il completamento dei lavori, l'esercizio delle sezioni è regolamentato dalle precedenti autorizzazioni.

- 3) Gli interventi di risanamento debbono essere effettuati entro i seguenti termini:

- per una sezione, a scelta dell'esercente, entro 43 mesi, dalla data della presente autorizzazione;

- per le altre due sezioni entro i successivi 12 mesi.

- 4) Il controllo delle emissioni da ogni sezione deve essere effettuato in continuo per le seguenti sostanze: SO₂, NOx, Polveri, Ossigeno in uscita; le apparecchiature di analisi devono entrare in servizio già in fase di primo avviamento degli impianti risanati e comunque non oltre i termini fissati al punto 3.

I punti di prelievo delle misure debbono essere scelti e collocati in zone dove i fumi di scarico assumono costanza di flusso e secondo le norme di buona tecnica, in attesa di specifica normativa al riguardo.

- 5) In tutte le postazioni della rete di rilevamento della qualità dell'aria, ubicata intorno alla centrale, devono essere inseriti analizzatori di NOx entro il 31 dicembre 1991.



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. A. RUGGIERO

./.

A. Ruggiero

- 6) Devono essere rispettati, inoltre, i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 24.5.1988, n. 203.
- 7) L'esercente dovrà predisporre le condotte di uscita dei fumi per consentire la verifica della funzionalità degli impianti di abbattimento.
- 8) Dovrà essere fornito ai Ministeri dell'Industria, Commercio e Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità un rapporto annuale sullo stato di avanzamento dei lavori.
- 9) Prima dell'entrata in servizio degli impianti risanati, l'esercente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Sardegna un piano dettagliato di movimentazione e destinazione dei materiali in ingresso e in uscita dagli impianti di abbattimento (calcare, gessi, ceneri).

G.R. Roma, li 20 LUG. 1990

IL MINISTRO



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dott. A. RUGGIERO





Ministero dell'Industria e del Commercio
e dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE

DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n.1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n.393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regolamento la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1994, recante norme per l'attuazione del di disinquinamento del territorio Sulcis-Inglesiente;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, n. 354, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche

VISTO il D.P.R. 22 luglio 1996, concernente modificazioni ed integrazioni al suddetto D.P.R. 28 gennaio 1994;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTI i decreti 20 luglio 1990, 1 dicembre 1994, 24 dicembre 1996 e 28 novembre 1997 con i quali l'ENEL S.p.A. è stata autorizzata ad eseguire interventi impiantistici e gestionali ai fini del risanamento ambientale del polo energetico insistente nel territorio del Comune di Portoscuso, Provincia di Cagliari, costituito dalle centrali termoelettriche denominate "Sulcis", "Portoscuso" e "Portovesme";

VISTO il decreto 17 maggio 2000 con il quale, tra l'altro, è stata volturata ad ENEL PRODUZIONE S.p.A. la titolarità dei suddetti decreti 20 luglio 1990, 1 dicembre 1994, 24 dicembre 1996 e 28 novembre 1997, concernente il polo energetico di Portoscuso nonché degli atti connessi, ivi compresa l'istanza 5 aprile 2000 di seguito richiamata;

VISTO il verbale della riunione del 23 marzo 2000 tra Governo, Enti locali, Organizzazioni sindacali e ENEL S.p.A. per la realizzazione della sezione a letto fluido della potenza lorda di circa 200 MW nella centrale del Sulcis;

VISTO, in particolare il punto 8 del suddetto verbale, in ordine alla sollecita convocazione di una Conferenza dei Servizi, a seguito della presentazione del progetto da parte dell'ENEL, anche al fine di verificare la necessità di una nuova valutazione di impatto ambientale;

VISTA l'istanza documentata del 5 aprile 2000 con la quale l'ENEL PRODUZIONE S.p.A. ha chiesto per la propria centrale "Sulcis" l'autorizzazione ad aggiornare il progetto autorizzato con il citato D.M. 28 novembre 1997, prevedendo la realizzazione di una sola sezione, della potenza netta di circa 200 MW e della tipologia a letto fluido "circolante atmosferico", anziché le previste due sezioni a letto fluido a pressione, nonché ad eseguire interventi impiantistici e gestionali sulla centrale denominata "Portoscuso";

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Integrazione Regionale, n. 20 del 1994

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

VISTO l'esito della verifica di applicabilità della procedura di VIA in ordine al progetto proposto dall'ENEL PRODUZIONE S.p.A., formalizzato dal Ministero dell'Ambiente nei propri pareri del 10 e 31 maggio 2000, rispettivamente n. 5823 e n. 6770;

ATTESO che il Ministero dell'Ambiente ha, tra l'altro, ritenuto che "l'aggiornamento del progetto di modifica della centrale ENEL del SULCIS autorizzato con decreto MICA del 28.11.97 non richiede una specifica nuova procedura di valutazione di impatto ambientale e che quindi ricada nelle condizioni di esclusione dalla procedura VIA", purché siano rispettate le prescrizioni indicate dal medesimo Dicastero;

CONSIDERATO che in relazione a tali determinazioni del Ministero dell'Ambiente, l'aggiornamento progettuale proposto dall'ENEL PRODUZIONE S.p.A. è da considerarsi non sostanziale anche per quanto concerne la materia regolamentata dal citato d.lgs. 372/99;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione del d.lgs. 79/99 dovrà concretizzarsi l'effettiva liberalizzazione del mercato interno dell'energia elettrica per il conseguimento di obiettivi, tra i quali l'offerta di un servizio più efficiente e qualitativamente migliore, il contenimento dei prezzi dell'energia e la tutela dell'ambiente;

ATTESO che nell'ambito di detto nuovo mercato elettrico dovranno operare soggetti atti, tra l'altro, a garantire l'economicità ed efficienza della produzione di energia elettrica nonché l'offerta di potenza disponibile da adibire alla funzione di riserva;

VISTA la nota ministeriale concernente la "Situazione del settore elettrico in Sardegna" dalla quale, anche sulla base delle valutazioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A., emerge, tra l'altro, che a seguito della prossima entrata in esercizio degli impianti dell'ATI-Sulcis, in Comune di Portoscuso, e dell'impianto in Comune di Sarroch della società Sarlux, entrambi utilizzando l'innovativa tecnologia della gassificazione di idrocarburi pesanti, si rende necessario innalzare il livello della riserva disponibile sino a circa l'85% della punta massima di fabbisogno che si registrerà nella Regione medesima;

CONSIDERATA la competitività degli impianti di produzione di energia elettrica in relazione alla attuale disponibilità ed economicità dei combustibili in essi utilizzabili;

VISTI i resoconti verbali della Conferenza dei Servizi espletata nelle riunioni dell'11 maggio e del 1° giugno 2000 in ordine all'aggiornamento progettuale presentato dall'ENEL PRODUZIONE S.p.A.;

ATTESO che a seguito delle suddette riunioni sono stati prodotti due documenti concernenti, il primo, le "Emissioni in atmosfera dal polo energetico Sulcis" e l'altro le "Prescrizioni inerenti l'aggiornamento del progetto ENEL Sulcis", da parte di due comitati ristretti ai quali hanno, tra gli altri, partecipato i rappresentanti dei Dicasteri dell'Ambiente e della Sanità;

VISTA la nota dell'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della regione Autonoma della Sardegna, n. 12961 del 14 giugno 2000, con la quale si corrisponde alla richiesta di parere regionale ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 203/88 relativamente alla proposta formulata da dall'ENEL PRODUZIONE S.p.A.;

CONSIDERATO che entro il prescritto termine di 20 giorni dal ricevimento dei resoconti sopra richiamati è pervenuta solo la nota del Ministero dell'Ambiente, n. 3064/2000/SIAR del 21 giugno 2000, con la quale sono state formulate alcune precisazioni in ordine ai resoconti medesimi;

del
Parere
Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
STUDIO POMBALIGIO & SECCA DELLO STIATO

CONSIDERATO che a seguito delle determinazioni della predetta Conferenza dei Servizi sopra non si è evidenziata la "necessità di una nuova valutazione di impatto ambientale";

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

DECRETA

Art.1

A parziale modifica delle disposizioni di cui al D.M. 28 novembre 1997, citato nelle premesse, la società ENEL PRODUZIONE S.p.A. (codice fiscale n.05617841001), Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma, è autorizzata, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 28 gennaio 1994 n.53 nonché dell'art.17 del D.P.R. 24 maggio 1988 n.203, alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a letto fluido "circolante atmosferico" da 200 MWe netti circa, da realizzare nell'area di pertinenza dell'esistente centrale termoelettrica "Sulcis" sita territorio del Comune di Portoscuso (CA).

L'ENEL PRODUZIONE S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisoriale che si rendessero necessarie per l'attuazione del suddetto progetto.

Art.2

L'esercente deve rispettare le indicazioni e prescrizioni di seguito formulate:

1. Impianto a letto fluido

a) Devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi anidri pari al 6% in volume per combustibili solidi, e pari al 3% in volume per combustibili liquidi:

NO _x	200 mg/Nm ³
CO	150 mg/Nm ³
Polveri totali	30 mg/Nm ³
SO ₂	200 mg/Nm ³
NH ₃	10 mg/Nm ³
SOV (esprese come carbonio organico tot.)	50 mg/Nm ³

Durante il primo anno, a partire dalla messa a regime, i valori sono da rispettare su base mensile e successivamente su base giornaliera. Sono esclusi i periodi di avviamento ed arresto;

b) in caso di utilizzo di carbone SULCIS, il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo è aumentato di 10 mg/Nm³ per ogni punto percentuale di carbone SULCIS impiegato, rispetto al-totale su base oraria, sino ad un massimo di 400 mg/Nm³;

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Agricoltura - Direzione Generale del Commercio e dell'Agricoltura - Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO

3. Per gli inquinanti per i quali non è prevista la misurazione in continuo devono essere effettuati controlli almeno annuali, le modalità dei quali devono essere concordate con l'Autorità competente
4. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990 e del 21 dicembre 1995, citati nelle premesse.
5. Gli impianti devono essere predisposti per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;

Per quanto non specificatamente riportato nel presente decreto, si dovranno rispettare le ulteriori prescrizioni previste dal Ministero dell'Ambiente-Servizio VIA nei propri pareri del 10 e 31 maggio 2000, rispettivamente n. 5823 e n. 6770, nonché dall'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della regione Autonoma della Sardegna, nella nota n. 12961 del 14 giugno 2000,

Art.3

L'impianto, di cui all'art. 1, dovrà entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il 1° gennaio 2004, dandone preventiva comunicazione ai Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità, alla Regione Sardegna e al Comune di Portoscuso. Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie. Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Roma, li 17 LUG. 2000

IL DIRETTORE GENERALE
(Umberto la MONICA)

Umberto la Monica

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E
DELLE RISORSE MINIERARIE

La presente copia, composta da n. 6 fogli
è contenuta all'interno di un unico fascicolo
custodito presso

Roma, 17 LUG. 2000 IL FUNZIONARIO

[Signature]

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie - Roma



*Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato*
Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie
D.G.E.R.M. - DIV. XI
DV. XI

Roma

19

ENEL PRODUZIONE S.p.A.

Viale Regina Margherita, 125

00198 ROMA

Prot. N. 2542 Allegato 1

ENEL PRODUZIONE S.p.A. - Realizzazione di una sezione termoelettrica presso la centrale "Sulcis" ed esecuzione di interventi impiantistici di adeguamento ambientale nella centrale di "Portoscuso".

e p.c.: AI MINISTERO dell'AMBIENTE
- Servizio VIA
- Servizio IAR
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

AI MINISTERO della SANITA'
Dipartimento della Prevenzione
Via Sierra Nevada, 60
00144 ROMA

Allo STATO MAGGIORE DIFESA
IV Reparto - Uff. Infrastrutture
Via XX Settembre, 11
00187 ROMA

AI MINISTERO dell'INTERNO
Dir. Gen. Protezione Civile e Servizi Antincendio
Servizio Tecnico Centrale
Via Cavour, 5
00184 ROMA

Alla Regione Autonoma SARDEGNA
Presidenza Giunta Regionale
Assessorato Ambiente
Assessorato Industria

09100 CAGLIARI

Alla PREFETTURA di

09100 CAGLIARI

ENEL PRODUZIONE S.p.A.		
Amministratore Delegato Antonino Craparotta		
	AZ	CO
Acquarulo		
Ballerani		
Del Bravo		
Pontecedro		X
Inesi	X	
Leone		
Michelazzi		
Milano		
Mola		

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Le proprietà di questo documento sono di esclusiva competenza dell'Ente emittente e non si risponde di altri contenuti.



Ministero dell'Industria
del Commercio e dell'Artigianato
Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerali
Dv. XI*

Prot. N. 964643 Allegati 1

Roma, 25 DIC. 1997

All'ENEL S.p.A.
Divisione Produzione
Viale Regina Margherita, 125
00198 ROMA

Oggetto: ENEL S.p.A. - Centrale termoelettrica Sulcis (CA) -
Autorizzazione all'adeguamento ambientale.

a p.c.: Al MINISTERO DELL'AMBIENTE
- Servizio VIA
- Servizio IAR
Via della Ferratella, 55
00184 ROMA

Al MINISTERO DELLA SANITA'
Dipartimento della Prevenzione
Via Sierra Nevada, 60
00144 ROMA

Al MINISTERO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI
Ufficio Centrale per i Beni
Ambientali e Paesaggistici
P.zza del Popolo, 11
00187 ROMA

Al MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Ufficio di Gabinetto
P.le Porta Pia, 1
00198 ROMA

Al MINISTERO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE
Ufficio di Gabinetto
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA

Allo STATO MAGGIORE DIFESA
IV Rep-Off. Infrastrutture
via XX Settembre, 11
00187 ROMA

Al MINISTERO DELL'INTERNO
Dir. Gen. le Protezione Civile
e Servizi Antincendio
Servizio Tecnico Centrale
P.zza del Viminale
00184 ROMA

0035 8 4782047 P.3
M.01 28

Alla Regione Autonoma SARDEGNA
Presidenza della Giunta
Viale Trento, 69
09100 CAGLIARI


Alla PROVINCIA di CAGLIARI
Presidenza della Giunta
Via Ciusa
09100 CAGLIARI


Al Comune di
09010 PORTOFORTE

Si trasmette, in allegato, copia conforme del Decreto Ministeriale con il quale l'ENEL S.p.A. è stata autorizzata, in ottemperanza tra l'altro all'art. 4 del D.P.R. 28.1.1994 per il disinquinamento del Sulcis-Inglesiente, a realizzare gli interventi di adeguamento ambientale di recente ridefiniti.

Avverso il provvedimento sopra citato è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE





*Ministero dell'Industria e del Commercio
e dell'Artigianato*

**DIREZIONE GENERALE
DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n. 393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n. 349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, N. 354, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per il risanamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il D.P.R. 28 gennaio 1994 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994 - recante norme per l'attuazione del piano di disinquinamento del territorio Sulcis-Inglesiente;

VISTI in particolare l'articolo 4, nonché l'Allegato D) al suddetto D.P.R. 28 gennaio 1994;

VISTO il D.P.R. 22 luglio 1996 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1996 - concernente modificazione ed integrazione al suddetto D.P.R. 28 gennaio 1994;

VISTO i decreti 20 luglio 1990 e 1 dicembre 1994 con i quali l'ENEL è stato autorizzato ad eseguire le opere per il risanamento ambientale della centrale termoelettrica denominata Sulcis, sita nel territorio del Comune di Portoscuso (CA);

VISTO il decreto 24 dicembre 1996 con il quale l'ENEL S.p.A. è stata altresì autorizzata a realizzare nella medesima centrale Sulcis due nuove sezioni policombustibili della potenza di 320 MW ciascuna;

VISTA l'istanza documentata del 6 giugno 1997 con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto di ridefinire, sia nei modi che nei tempi, gli interventi di risanamento ambientale delle sezioni nn. 1 e 2 Sulcis, nonché di armonizzare l'attuazione dei propri programmi per gli impianti in Comune di Portoscuso;

VISTO l'esito favorevole, comunicato dal Ministero dell'Ambiente con nota n. 7097/VIA/A.0.13.B del 30 luglio 1997, della verifica delle condizioni di non assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del comma 7 dell'art. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sopra richiamato;

PRESO ATTO dell'avviso riportato nella nota suddetta circa l'opportunità di una verifica della rispondenza tra l'istanza ENEL del 6 giugno 1997 e le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1994, come modificato ed integrato dal D.P.R. 22 luglio 1996, nonché delle prescrizioni a cui la stessa ENEL S.p.A. dovrà adempiere;

VISTI i pareri favorevoli espressi, anche sulla base del parere della Regione Autonoma della Sardegna 14 luglio 1997 e successiva integrazione del 30 settembre 1997, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, rispettivamente in data 22 ottobre 1997 e 20 novembre 1997;

CONSIDERATO che i suddetti programmi, tenuto conto che l'ENEL S.p.A. in relazione alle mutate prospettive dell'andamento del fabbisogno di energia elettrica nella Regione Autonoma della Sardegna è dell'avviso di posporre la realizzazione delle due sezioni policombustibili di cui al citato decreto 24 dicembre 1996, devono essere armonizzati sulla base delle nuove previsioni avanzate dalla stessa ENEL S.p.A. con l'istanza 6 giugno 1997;

CONSIDERATO altresì che ai sensi del D.P.R. 22 luglio 1996 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con proprio decreto provvede ad aggiornare i tempi di attuazione dei programmi dell'ENEL S.p.A. per gli impianti in Comune di Portoscuso;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

DECRETA

Art. 1

La società ENEL S.p.A., con sede in Roma, cod. fisc. 00811720580, è autorizzata, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28 gennaio 1994, nonché dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ad attuare gli interventi di adeguamento ambientale dei propri impianti termoelettrici siti in Comune di Portoscuso, di cui all'istanza 6 giugno 1997 citata nelle premesse. L'ENEL S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire tutti gli interventi di demolizione delle opere o di rimozione di apparecchiature esistenti che si rendessero necessarie per l'attuazione dei programmi di adeguamento ambientale sopra richiamati. Detti interventi saranno operati nel territorio del Comune di Portoscuso, Provincia di Cagliari, nel sito indicato nell'estratto dalla cartografia n. 512SN00070 unito al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) ciascuna delle due nuove sezioni da 200 MW deve rispettare i seguenti valori limite di emissioni:

- SO ₂ (ossidi di zolfo)	≤ 200 mg/Nm ³
- NO _x (ossidi di azoto)	≤ 200 mg/Nm ³
- polveri	≤ 30 mg/Nm ³
- NH ₃	≤ 100 mg/Nm ³
- SOV (espresse come carbonio organico totale)	≤ 50 mg/Nm ³
- CO (monossido di carbonio)	≤ 150 mg/Nm ³

tali valori limite dovranno essere rispettati, ove non diversamente indicato, dall'entrata a regime dell'impianto con le modalità di cui all'art. 8 del D.P.R. 203/88 e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.

In caso di utilizzo di carbone SULCIS il valore limite di emissione per l'SO₂ è aumentato di 10 mg/Nm³ per ogni punto percentuale di carbone SULCIS impiegato rispetto al totale su base oraria fino ad un massimo di 400 mg/Nm³.



Il valore limite delle polveri di 30 mg/Nm^3 dovrà essere confermato dopo un periodo di esercizio ordinario non inferiore a 24 mesi. Fino a tale data il valore limite di emissioni delle polveri è 40 mg/Nm^3 . Nel periodo suddetto verranno verificate le tecniche di misurazione secondo procedure concordate con l'autorità competente, nonché le prescrizioni impiantistiche.

Resta comunque impregiudicata l'applicazione delle linee guida di cui all'art. 3, secondo comma, del D.P.R. 203/88, una volta emanate anche per gli impianti di nuova installazione;

- 2) per le altre sostanze inquinanti non indicate al punto precedente - ed in attesa dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'art. 3 del D.P.R. 203/88 - si applicano i valori minimi e le modalità di calcolo riportati nell'Allegato 1 al D.M. del 12 luglio 1990 citato nelle premesse;
- 3) i limiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi del 6% utilizzando carbone e del 3% per i combustibili liquidi;
- 4) per il rispetto dei valori limite si applica l'articolo 14 del D.M. dell'8 maggio 1989 del Ministero dell'Ambiente;
- 5) l'efficienza elettrica, intesa come rapporto tra energia elettrica disponibile netta e l'energia fornita dal combustibile, di ciascuna delle due sezioni deve essere superiore al 42%;
- 6) al fine del rispetto dei valori limite di emissione, deve essere effettuato il controllo in continuo delle emissioni di ossidi di azoto, ossidi di zolfo, monossido di carbonio, polveri, nonché quello della temperatura e dell'ossigeno di riferimento. Le apparecchiature devono essere esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal D.M. del 21 dicembre 1995;
- 7) l'impianto deve essere predisposto per consentire alle autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'articolo 7, comma 5, del D.P.R. 203/88;
- 8) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, ove non diversamente indicato, sono quelli fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 203/88;

- 9) l'ENEL S.p.A. dovrà avviare, contestualmente all'inizio delle attività costruttive, la realizzazione di un sistema di gestione ambientale dell'intero impianto secondo le indicazioni riportate nel regolamento 1836/93/CE;
- 10) i termini per l'adeguamento ambientale della sezione 3 da 240 MW, relativamente alle emissioni inquinanti di SO₂ e polveri sono prorogate al 30 giugno 1998. Nel periodo transitorio restano ferme le prescrizioni vigenti;
- 11) l'ENEL S.p.A. dovrà realizzare il sistema di denitrificazione sulla sezione 3 presentato nell'istanza progettuale di cui all'oggetto entro il 31 dicembre 1999. Da tale data, fatto salvo il periodo di prove, la sezione 3 dovrà rispettare per gli NO_x il valore limite di 200 mg/Nm³;
- 12) la centrale ENEL di Portoscuso costituita da due sezioni da 160 MW potrà essere esercita in regime ordinario fino all'entrata in esercizio ordinario delle due nuove sezioni da 200 MW e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni vigenti relative ai valori limite di emissione;
- 13) l'ENEL S.p.A., almeno 6 mesi prima dell'entrata in esercizio delle 2 nuove sezioni, dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Sardegna un piano di destinazione dei materiali di risulta e dei rifiuti prodotti dalla combustione del carbone;
- 14) se entro un anno dalla notifica della presente autorizzazione non saranno definite le "infrastrutture portuali" l'ENEL S.p.A. dovrà adeguare in modo idoneo l'attuale carbonile;
- 15) sono altresì da osservare le prescrizioni dettate dalla Regione Autonoma della Sardegna nel proprio parere prot.n.18778 del 14 luglio 1997 e ribadite dal Ministero Ambiente nel proprio parere del 22 ottobre 1997, non contemplate nei punti precedenti, le quali stabiliscono che l'ENEL S.p.A., in fase di progettazione esecutiva, recepisca le seguenti annotazioni:
- a) individuazione della provenienza del calcare necessario al processo di formazione della miscela di combustibile per le sezioni nn. 1 e 2 della centrale Sulcis e al processo di desolforazione della sezione n. 3 della medesima centrale;

- b) indicazione dell'impatto del traffico dovuto alle merci e residuati dei processi di combustione sul sistema viario attuale;
 - c) indicazione sull'impatto acustico facendo riferimento alla normativa vigente in materia;
 - d) indicazione degli elementi di conoscenza del vigente Piano Regolatore di Portoscuso;
 - e) predisposizione di apposito studio di ricaduta nel suolo degli inquinanti alla luce della nuova configurazione proposta;
 - f) indicazioni sulle quantità di acque di processo e loro impatto sull'ambiente marino circostante ed esatta individuazione del loro recapito finale;
 - g) aumento del numero delle postazioni di misura intorno all'area interessata, integrandole con analizzatori di ossidi di azoto nonché inserimento di tutta la rete di monitoraggio ENEL nella rete dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari al fine di un maggiore controllo sulla qualità dell'aria di tutta la zona.
- 16) l'esistente ciminiera multiflusso, nonché le altre strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, potrebbero interferire con la sicurezza del volo a bassa quota - devono essere munite della prescritta segnalazione diurna e notturna:

Art. 3


L'ENEL S.p.A. è tenuta altresì ad ottemperare alle prescrizioni formulate nell'unito parere del Ministero dell'Ambiente n. 7097/VIA/A.O.13.B del 30 luglio 1997, che costituisce anch'esso parte integrante del presente decreto.

Roma, li 28 NOV. 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
(Umberto la Monica)

Umberto la Monica

Alto



MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
 Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

ESTRATTO DA:

CANTIERE		COLLEZIONE		NO		ESPOSIZIONE		SCELTA		SCELTA	
CANTIERE: COORDINATE TOPOGRAFICHE DEL QUADRO											
CANTIERE: ACCIAIAMENTO AMBIENTALE DELLE SEZIONI 1-2											
CANTIERE: COORDINATA											
CANTIERE: ...											
CANTIERE: ...											



1507

/PG/lz

Spett.le
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
 Assessorato Difesa Ambiente
 Viale Trento, 69

DPR 203 Art.li 12, 13 e 17 -
Centrali Termoelettriche ENEL
Domande di autorizzazione alla
continuazione delle emis-
sioni in atmosfera -

09100 - CAGLIARI -

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e 17 del DPR 203, si invia domanda di autorizzazione alla continuazione delle emissioni per le Centrali termoelettriche elencate nell'allegato con accluse le richieste relazioni debitamente firmate e bollate.

Si informa che le istanze e le documentazioni sono state già inoltrate ai Ministeri dell'Industria, Ambiente e Sanità.

Con osservanza.

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL)
 SETTORE PRODUZIONE E TRASMISSIONE DI CAGLIARI

Ing. Gariel

Ing. Medda

All.: c.s.

16/06/89

Prot. 7434

On.le

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Via Molise, 2

ROMA

On.le

MINISTERO DELL'AMBIENTE

P.zza Venezia, 11

ROMA

On.le

MINISTERO DELLA SANITA'

P.le dell'Industria, 20

ROMA



OGGETTO : DPR 203 Art.li 12, 13 e 17

Centrali Termoelettriche ENEL

Domande di autorizzazione alla continuazione
delle emissioni in atmosfera.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12, 13 e 17 del DPR 203, si inoltra domanda di autorizzazione alla continuazione delle emissioni per le Centrali termoelettriche elencate. Si accludono le richieste relazioni tecniche debitamente firmate e bollate.

Si informa che la stessa documentazione sarà inviata alla Regione competente.

Con osservanza.

DISTINTA DELLE CENTRALI TERMOELETTRICHE A VAPORE PER LE QUALI SI
 RICHIEDE LA AUTORIZZAZIONE ALLA CONTINUAZIONE DELLE EMISSIONI.

Chivasso	Regione Piemonte
Genova	Regione Liguria
La Spezia	Regione Liguria
Vado Ligure	Regione Liguria
Piacenza	Regione Emilia Romagna
La Casella	Regione Emilia Romagna
Porto Corsini	Regione Emilia Romagna
Turbigo	Regione Lombardia
Ostiglia	Regione Lombardia
Tavazzano	Regione Lombardia
Sermide	Regione Lombardia
Porto Marghera	Regione Veneto
Fusina	Regione Veneto
Porto Tolle	Regione Veneto
Monfalcone	Regione Friuli
Santa Barbara	Regione Toscana
Livorno	Regione Toscana
Piombino	Regione Toscana
Civitavecchia	Regione Lazio
Torrevaldaliga Sud	Regione Lazio
Torrevaldaliga Nord	Regione Lazio
Pietrafitta	Regione Umbria
Bastardo	Regione Umbria
Napoli Levante	Regione Campania
Vigliena	Regione Campania
Bari	Regione Puglia
Brindisi	Regione Puglia
Mercure	Regione Calabria
Rossano	Regione Calabria
Augusta	Regione Sicilia
Termini Imerese	Regione Sicilia
San Filippo del Mela	Regione Sicilia
Priolo Gargallo	Regione Sicilia
Porto Empedocle	Regione Sicilia
Sulcis - Porto Vesme	Regione Sardegna
Santa Gilla	Regione Sardegna
Fiume Santo	Regione Sardegna
Porto Scuso	Regione Sardegna

